

UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO

Sede: piazza XX settembre 2 – 15010 Ponti (AL) tel. 0144-596403
e mail info@unionemontanasuoldaleramo.it
pec unionemontana.s.aleramo@cert.ruparpiemonte.it
sito web www.unionemontanasuoldaleramo.it
C.F. e P. IVA 02412210060

CAPITOLATO PRESTAZIONALE SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente capitolato disciplina il servizio di brokeraggio assicurativo in favore dell'Unione Montana Suol d'Aleramo e dei comuni associati, secondo gli accordi intrapresi dalle amministrazioni, così come definito dal D. Lgs. 209 del 07.09.2005.

ART. 2 CONTENUTO DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE

Il servizio di brokeraggio ha per oggetto le seguenti attività specialistiche, elencate di seguito in via principale e non esaustiva:

1. Individuazione, analisi e quantificazione di rischi attinenti le attività dell'Unione, con particolare riguardo alle funzioni fondamentali dell'Ente, nonché agli obblighi assicurativi cui è soggetto l'Unione dalla vigente normativa;
2. Studio e analisi delle polizze assicurative in essere – da presentare all'Ente con apposita relazione entro 60 giorni dall'inizio del mandato di brokeraggio - in particolar modo in rapporto all'efficacia ed all'economicità del pacchetto assicurativo, con analisi e proposte di eventuali aggiornamenti e revisioni in relazione all'emanazione di nuova normativa, ai mutamenti del mercato assicurativo, ed eventuali evoluzioni giurisprudenziali in materia, alle esigenze dell'Amministrazione nonché a seguito di verificarsi di eventi dannosi, nonché studio e analisi del programma assicurativo in essere;
3. Presa in carico e gestione del programma assicurativo in corso ed aggiornamento, nel tempo, dello stato dei rischi e delle relative coperture, conseguenti a modifiche normative intervenute e/o dell'andamento del mercato assicurativo e/o a seguito degli eventi dannosi accaduti;
4. Assistenza tecnica nell'eventuale svolgimento di tutte le fasi delle procedure di gara per l'affidamento dei contratti assicurativi dell'Ente alla scadenza di quelli esistenti, nonché nella predisposizione di proposte degli atti di gara, da presentare almeno 180 giorni prima della scadenza delle polizze, sia di carattere tecnico che amministrativo, sino all'atto di affidamento del servizio. Per le polizze in essere, nel caso di cessazione anticipata del contratto, la produzione della suddetta documentazione deve avvenire entro 15 giorni dalla conoscenza della cessazione per consentire la ricollocazione del rischio da parte dell'Amministrazione tenuto conto anche delle peculiari modalità di selezione delle imprese proprie delle Pubbliche Amministrazioni e dei relativi tempi.
5. Assistenza nella redazione del capitolato tecnico nonché nella predisposizione dei documenti di gara, nello svolgimento e nella valutazione delle offerte formulate,

relativamente all'eventuale procedura di affidamento del servizio di gestione dei sinistri sotto franchigia a società incaricata, qualora programmata dall'Ente;

6. Redazione di report preventivi e consuntivi finalizzati alla gestione economica delle attività assicurative compatibilmente con gli adempimenti contabili previsti dalle norme vigenti in materia per gli enti locali (es. elementi concreti che consentano all'Amministrazione di determinare correttamente le dimensioni degli stanziamenti da porre in bilancio per la copertura finanziaria di tutte le spese attinenti alle coperture assicurative, da prevedere a titolo di base d'asta in sede di procedure di selezione del contraente a copertura delle somme da corrispondere a titolo di premio annuale alle compagnie aggiudicatrici, a titolo di franchigie, conguagli ecc.);
7. Gestione tecnica e amministrativa (incasso premi e regolazione premi) dei contratti assicurativi in atto e da stipularsi fino alla scadenza dell'incarico di brokeraggio e segnalazione preventiva delle scadenze dei premi;
8. Assistenza nella gestione dei sinistri e valutazione periodica dell'andamento della sinistrosità, mediante un rendiconto trimestrale dello stato dei sinistri con produzione di report indicanti dati numerici (numero sinistri, ammontare liquidazioni effettuate) e dati descrittivi (andamento della sinistrosità e stato dei sinistri aperti);
9. Trasmissione alle compagnie assicuratrici dei sinistri da gestire, così come comunicati dall'Ente e puntuale controllo del rispetto, da parte delle stesse, degli adempimenti contrattuali nei termini previsti. Azioni di sollecito nei confronti delle compagnie, nell'eventualità di inadempienze e/o reiterate inottemperanze e adozione di provvedimenti congiunti con l'amministrazione provinciale ai fini di circostanziata segnalazione alla competente autorità di controllo;
10. Assistenza nella gestione dei sinistri. La gestione deve essere garantita per tutti i sinistri (attivi, passivi ecc.) e anche per quelli accaduti precedentemente all'affidamento di cui alla presente procedura e non ancora definiti in tale data. Il Broker dovrà supportare l'ente ai fini della corretta gestione dell'intero ciclo di trattazione del sinistro, assicurando la tempestiva liquidazione, da parte delle compagnie assicuratrici, delle somme spettanti e garantendo la trasmissione all'ente di tutta la documentazione attestante la chiusura del sinistro, che sia stato pagato o meno. Predisposizione, in caso di richiesta espressa da parte dell'Ente, di un'analisi specifica della situazione anche di singoli sinistri (motivi del mancato pagamento da parte della compagnia, criticità, proposte risolutive connesse ed altri adempimenti analoghi);
11. In riferimento ai sinistri attivi, gestione stragiudiziale degli stessi e di quelli corrispondenti in riferimento alle varie tipologie di rischio (compreso il cosiddetto indennizzo diretto) con assistenza nelle varie fasi di trattazione al fine di conseguire, nel minor tempo possibile, la liquidazione o il risultato sperato nei confronti delle società assicuratrici. Per eventuali risarcimenti, offerti per somme inferiori al danno richiesto o documentato dai competenti uffici, sarà cura del Broker produrre gli elementi necessari a giustificare la differenza, allegando un proprio parere di congruità non vincolante per l'Ente;
12. In riferimento ai sinistri passivi, in caso di danno di entità entro la soglia di franchigia prevista dalla polizza, il Broker si impegna ad esprimere una propria valutazione in merito, oltre che a trasmettere tutta la documentazione idonea a consentire all'ente di valutare se procedere o meno a rimborsare il sinistro alla compagnia;

13. Predisposizione di un rapporto annuale relativo allo stato dell'intero pacchetto assicurativo dell'ente con indicazione degli interventi effettuati, dei costi, degli eventuali risparmi e delle strategie da attuare a breve e medio termine;
14. Verifica e aggiornamento delle procedure di gestione dei sinistri nonché commento di statistiche riguardanti le sinistrosità fornite dall'Unione;
15. Supporto formativo al personale dell'Ente addetto alla gestione delle polizze ed effettuazione di corsi di formazione e aggiornamento in materia assicurativa;
16. Consulenza e assistenza:
 - (a) a favore di amministratori e dipendenti dell'ente che ne facciano richiesta in relazione alla loro attività di ufficio;
 - (b) relativamente a convenzioni o contratti che l'Unione stipuli con terzi, nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico degli stessi, nonché verifica di corrispondenza delle polizze, da questi stipulate, alle norme della convenzione o del contratto;
 - (c) nella individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico dei soggetti che utilizzano, anche in via occasionale, impianti, immobili e beni dell'Unione;
 - (d) nella verifica del rispetto, da parte delle compagnie assicuratrici, degli adempimenti contrattuali contenuti nelle specifiche polizze e, in caso di inadempienza, in merito ad azioni di sollecito nei confronti delle compagnie e, in caso di ripetute inottemperanze, in merito all'adozione di provvedimenti per la circostanziata segnalazione alla competente autorità di controllo.

Il Broker si impegna altresì, all'atto della stipula del contratto, ad individuare formalmente il responsabile del servizio avente adeguati requisiti professionali ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio stesso. Tale soggetto risponderà all'Ente per qualsiasi problematica di consulenza ed assistenza assicurativa e avrà il compito di intervenire, decidere per conto del Broker, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e garantire il corretto andamento del servizio. Nel caso di assenza dovrà essere altresì individuato un sostituto del responsabile che dovrà comunque possedere adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio.

Al fine di una più efficiente resa del servizio, il Broker affidatario comunicherà inoltre formalmente i nominativi dei referenti diretti per i vari rapporti con l'ente, individuati nella struttura organizzativa descritta nella proposta. Il responsabile inoltre, dovrà garantire, entro 24 ore, via mail o altro mezzo di comunicazione, una risposta ed entro 48 ore dalla richiesta, la propria presenza presso la sede dell'Amministrazione. Il Broker garantirà i servizi di cui al presente capitolato anche attraverso incontri e riunioni che dovranno essere effettuati periodicamente su specifica richiesta del responsabile del Servizio allocato presso la sede dell'Ente.

Il Broker non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti dell'Unione né potrà impegnare in alcun modo l'Ente (se non preventivamente autorizzato) al quale resta ogni potere decisionale. I contratti assicurativi dovranno essere sottoscritti esclusivamente dal competente responsabile del Servizio.

ART. 3 SITUAZIONE ASSICURATIVA DELL'UNIONE E COMUNI ASSOCIATI

Per il dettaglio delle polizze attive vedasi gli allegati da 2.1 a 2.12.

ART. 4 DURATA DEL CONTRATTO

L'appalto avrà la durata contrattuale dal 01/01/2026 al 31/12/2030, con possibilità di rinnovo tacito per ulteriori anni tre, sino al 31/12/2033.

Il Broker si impegna ad iniziare lo svolgimento dell'incarico, anche in pendenza della formale stipula del contratto, dalle **h. 00.00 del 01/01/2026**.

Il contratto cesserà automaticamente nel caso in cui venga meno l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari istituito ai sensi del D. Lgs. 209/2005.

Al termine del contratto l'affidatario dovrà garantire collaborazione nell'eventuale passaggio di consegne al nuovo Broker entrante, anche trasmettendogli ogni documentazione, statistica, informazione e/o notizia, rendendole disponibili in formato digitale.

ART. 5 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO - PROVVIGIONI

L'espletamento del servizio non comporta alcun onere finanziario diretto, presente o futuro per l'Unione per compensi o per rimborsi, in quanto la prestazione del Broker sarà remunerata, secondo consolidata prassi di mercato, per il tramite delle sole compagnie di assicurazione, sulla base delle provvigioni riconosciute e pubblicate nei capitoli assicurativi.

L'Unione non risponde in alcun modo di eventuali adempimenti circa il riconoscimento delle commissioni da parte delle compagnie assicurative.

Nessun costo aggiuntivo verrà imputato sui premi assicurativi corrisposti dall'Unione in ragione delle polizze di assicurazione vigenti o di quelle che verranno eventualmente stipulate.

Al fine di creare le condizioni effettive di piena indipendenza e assenza di legami, collegamenti, controlli, interessi da parte delle compagnie assicuratrici, si determinano condizioni che rendano la remunerazione del Broker svincolata dall'andamento dei premi che saranno attribuiti alle compagnie nel corso dello svolgimento del servizio.

Pertanto, nel caso in cui, nel corso di svolgimento del servizio, i premi riconosciuti alle compagnie assicuratrici aumentino rispetto a quelli attualmente vigenti, la remunerazione del Broker, non può aumentare corrispondentemente più di un massimo complessivo del 10%. Tale aumento è calcolato sulla durata complessiva del servizio e ne sarà verificato l'importo alla scadenza sulla base dei dati contabili che il Broker si impegna a fornire. Spetta al Broker stabilire le modalità che consentano che la sua remunerazione rimanga conforme a quanto sopra previsto.

L'importo delle provvigioni ovvero le percentuali e le relative modalità di calcolo dovranno essere sempre espressamente indicate in ogni procedura per l'affidamento di contratti assicurativi e successivamente riportate nel testo contrattuale.

Nell'ipotesi in cui l'Amministrazione non ritenga di procedere alla stipula dei predetti contratti o le relative gare d'appalto non pervengano a buon fine con l'aggiudicazione, nessun compenso potrà essere richiesto all'Amministrazione.

Gli importi sopra indicati devono intendersi quali valori massimi e potranno subire una diminuzione nel caso in cui l'Amministrazione si avvalga della facoltà di non sottoscrivere, alla scadenza, uno o più rami di polizza o di procedere autonomamente all'affidamento di taluni servizi assicurativi, senza l'intermediazione del Broker. In tal caso, nessuna indennità o rimborso saranno dovuti, a qualsiasi titolo, al Broker le cui prestazioni saranno limitate alle attività previste dall'art. 2 del presente capitolato, inerenti i rami di polizza per i quali lo stesso avrà prestato la propria intermediazione in fase di affidamento.

La Stazione appaltante evidenzia di avvalersi delle prescrizioni previste dall'art. 120 comma 9 e all. II.14 del D.lgs. 36/23 in forza del quale se in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo

del contratto, l'Ente può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 6 ATTIVITÀ DI COLLEGAMENTO TRA ENTE E COMPAGNIE

L'Unione autorizza il Broker ad avviare rapporti ed a trattare, in relazione alle coperture assicurative di cui all'art. 3, in nome proprio, con tutte le Compagnie Assicuratrici al fine ottenere proposte di offerta e proposte di liquidazione da sottoporre all'Unione stessa.

È esplicitamente convenuto che restano in capo all'Unione l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti. La sottoscrizione delle polizze, come la formulazione delle disdette, sono e rimangono di esclusiva competenza dell'Unione.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Unione né può impegnare in alcun modo l'Unione se non previa esplicita autorizzazione. Il Broker ha piena indipendenza e non è vincolato, legato, collegato, controllato dalle compagnie assicuratrici.

ART. 7 GESTIONE PREMI

Il Broker segnala entro 30 giorni dalle rispettive scadenze dei premi mediante mail all'indirizzo indicato dall'Unione, gli importi, i termini, le modalità operative per i pagamenti. I pagamenti sono effettuati direttamente al Broker entro il termine di pagamento dovuto all'assicurazione e dimostrati tramite invio da parte dell'Unione della documentazione di avvenuto pagamento a cura del Servizio di tesoreria.

Con quanto sopra l'Unione risulta adempiente relativamente ai propri obblighi corrispettivi, dipendenti dalla stipulazione delle polizze assicurative e, con il versamento al Broker, si perfeziona a tutti gli effetti il pagamento del premio; pertanto nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio all'assicurazione entro i termini e comunque nel caso in cui non sussista la copertura assicurativa a favore dell'Unione, il Broker ne assume piena responsabilità.

Nel caso di pagamenti da parte dell'Unione in ritardo rispetto ai termini sopra indicati, il Broker opera per limitare le conseguenze che potrebbero derivarne.

ART. 8 OBBLIGHI DEL BROKER

Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Broker dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti o che venissero in futuro emanate dalle competenti autorità, sono compresi nelle condizioni contrattuali.

La sottoscrizione delle polizze, come la formulazione delle disdette e il pagamento delle rate di premio, sono e rimangono di esclusiva competenza dell'Unione.

Il servizio richiesto dovrà essere effettuato con estrema cura e puntualità e secondo le prescrizioni di cui al presente capitolato.

Il Broker agisce nell'esclusivo interesse dell'Unione e, in particolare, si impegna a:

1. eseguire l'incarico secondo i contenuti del presente capitolato speciale;
2. garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie Assicurative aggiudicatrici dei contratti assicurativi;

3. mettere a disposizione dell'Unione tutta la documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
4. fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto dell'Unione;
5. mantenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art. 1176 C.C;
6. farsi carico di tutte le spese e oneri necessari per l'espletamento del servizio e di tutti i rischi connessi all'esecuzione del servizio stesso;
7. a rispettare il Codice di Comportamento interno adottato dalle Amministrazioni coinvolte, disponibile sui siti dell'Unione, sezione Amministrazione Trasparente;
8. ad effettuare servizi/prestazioni aggiuntive contenute nella proposta progettuale.

ART. 9 REPORTISTICA

Al fine di poter meglio consentire di programmare e gestire il servizio, il Broker fornisce adeguata reportistica distinta in:

1. reportistica gestionale per polizza e per pratica;
2. reportistica statistica per programmazione, monitoraggio, controllo;
3. reportistica finanziaria contabile, finalizzata a fornire dati utili per la redazione dei bilanci di competenza e di cassa dell'ente.

È richiesta reportistica distinta per polizza e, all'interno delle polizze, per sinistro, che consenta la rintracciabilità attraverso molteplici modalità di ricerca ai fini della gestione delle pratiche. A tal fine è richiesto l'inserimento nei report delle seguenti specifiche: *nominativo e data di nascita del soggetto che ha subito il sinistro; luogo di accadimento dell'evento dannoso; data e orario dello stesso, modalità di accadimento, circostanze e indicazione della causa addotta; indicazione di quanto richiesto dal soggetto danneggiato sia ai fini del risarcimento del danno materiale che di quello fisico; indicazione dei nominativi dei testimoni, dei medici intervenuti e degli eventuali studi infortunistici e/o legali.*

La reportistica deve essere fornita con modalità che consentano il controllo strategico della sinistrosità consentendo di elaborare dati statistici utili per le scelte di programmazione dell'ente e per il controllo circa gli andamenti complessi delle vicende sinistrose.

La reportistica finanziaria contabile deve fornire elementi utili per la previsione degli andamenti del mercato assicurativo in relazione al rapporto tra premi e franchigie finalizzata alla redazione dei bilanci dell'ente. Tale reportistica potrà essere corredata di dati riferiti al territorio nazionale e regionale al fine di consentire comparazioni.

ART. 10 RESPONSABILITÀ DEL BROKER

Il Broker risponde secondo le regole della migliore diligenza dell'attività prestata, come indicato all'art. 2 del presente capitolato e con particolare riferimento agli atti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare, dall'Amministrazione dell'Unione, o a quanto attiene alle valutazioni rese nell'espletamento dell'incarico e nella gestione delle singole pratiche dei sinistri.

Il Broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente la necessità di provvedere ad adempimenti contrattuali o anche alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi dell'Amministrazione dell'Unione,

dei Dirigenti o dei Funzionari preposti al servizio e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria al superamento di eventuali criticità.

Resta fermo il diritto dell'Unione al risarcimento di eventuali danni subiti, imputabili a negligenze, errori ed omissioni commessi dal Broker nell'espletamento del servizio anche se rilevati dopo la scadenza del contratto di cui al presente capitolato.

ART. 11 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'UNIONE

L'Unione si impegna a:

1. rendere noto, in occasione di tutte le procedure per l'assunzione delle polizze assicurative di cui all'art. 3 del presente capitolato, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidata al Broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto dell'Ente, con le Compagnie Assicuratrici per ogni questione inerente il contratto stesso e le relative polizze;
2. indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
3. fornire al Broker i documenti necessari per il completo e puntuale assolvimento di formalità e obblighi riguardanti l'incarico;
4. provvedere nei termini ai pagamenti relativi alle scadenze dei premi.

ART. 12 GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 53 comma 1 del Dlgs 36/2023 non sono richieste garanzie provvisorie.

Ai sensi dell'art. 117 del Dlgs 36/2023, per la sottoscrizione del contratto il Broker costituisce una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'art 106 del nuovo codice degli appalti.

In caso di garanzia fideiussoria essa deve:

1. essere costituita per tutta la durata del contratto;
2. prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del c.c.;
3. l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, nonché la condizione che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione garantita.

L'Unione si riserva l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, L'Unione, con apposito atto amministrativo, ha facoltà di trattenere sulla garanzia, in tutto o in parte, eventuali crediti derivanti dall'applicazione del presente capitolato, anche a titolo di penale.

ART. 13 COPERTURE ASSICURATIVE

La società affidataria dovrà essere provvista, alla stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, di polizza assicurativa contro i rischi derivanti dalla responsabilità civile professionale di cui all'art. 110 comma 3 del D.Lgs. 209/2005, per l'attività di intermediazione svolta dalla società, dalle persone fisiche di cui al comma 2 dell'art 112 del citato decreto nonché per i danni arrecati da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge, con un massimale pari almeno ad euro 500.000,00.

Ad inizio del rapporto la Società affidataria deve consegnare copia delle polizze che dovranno essere mantenute in essere per tutto il periodo di validità contrattuale e comunicare successivamente eventuali variazioni.

ART. 14 VERIFICHE E CONTROLLI

L'Unione effettuerà i controlli per verificare la rispondenza del servizio effettivamente prestato rispetto a quanto stabilito nella proposta progettuale, nel presente capitolato, nel successivo contratto e a quanto prescritto dalle norme vigenti in materia.

ART. 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione dell'Unione potrà richiedere la risoluzione unilaterale del contratto con un preavviso di almeno 15 giorni e procedere alla conseguente richiesta di risarcimento di tutti i danni arrecati oltre che nelle ipotesi espressamente previste in questo capitolato, nei seguenti casi:

1. in caso di perdita delle condizioni e delle autorizzazioni comunque denominate necessarie e propedeutiche per lo svolgimento dell'attività di Broker;
2. in caso che emerga che il Broker non opera in regime di piena indipendenza nei confronti delle compagnie assicuratrici;
3. ove l'affidatario e i suoi dipendenti assumano comportamenti tali da far venir meno il rispetto dei principi di imparzialità connessi con la particolare tipologia del servizio da svolgersi;
4. grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
5. commissione di fatti, connessi all'esecuzione del contratto, rilevanti ai fini penali, accertati in via amministrativa dall'ente con ogni mezzo e oggetto di denuncia o querela, senza necessità di attendere l'evolversi dei relativi procedimenti, da considerarsi, ai fini di specie, quali gravi inadempimenti contrattuali;
6. cessazione dell'attività, fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell'affidatario;
7. in caso di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della società quando da tali eventi emerga una inaffidabilità dell'impresa;
8. in caso di grave o recidivo e reiterato inadempimento delle singole prestazioni o di recidiva e reiterata violazione alle disposizioni del presente capitolato che abbiano comportato l'applicazione delle penali, fatto salvo il diritto di risarcimento dei danni subiti;
9. falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
10. inosservanza delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
11. mancato versamento dei premi;
12. in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura;
13. in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni

illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente;

14. qualora, anche successivamente alla stipula del contratto, siano riscontrate gravi irregolarità in merito al possesso dei requisiti di partecipazione;
15. per abusiva sostituzione di altri nella gestione dell'affidamento;
16. in caso di subappalto non consentito;
17. in caso di cessione del contratto;
18. per sopravvenuta impossibilità dell'affidatario di adempiere ai propri obblighi per perdita della personalità giuridica;
19. inosservanza degli obblighi di cui al presente capitolato in materia di codice di comportamento.

ART. 16 PENALI

Nel caso si verificassero inadempienze, l'Ente ne trasmetterà comunicazione formale al Broker. A seguito della segnalazione di inadempienza, il Broker avrà 15 giorni, dalla data di consegna del verbale o dal ricevimento della suddetta comunicazione, per presentare formalmente le proprie contro deduzioni. Nel caso in cui dette contro deduzioni non siano ritenute soddisfacenti si provvederà ad applicare la penale.

Delle penali applicate sarà data comunicazione al Broker a mezzo PEC. Nel caso di inosservanza delle norme del contratto potranno essere applicate penalità per importi variabili da € 100,00 a € 1.000,00 rapportate alla gravità del disservizio prodotto. Per il ritardo nei pagamenti dei premi, dipendenti dal Broker, che comporti la sospensione delle coperture assicurative, oltre all'applicazione della penale nella misura massima, l'Ente si riserva la rivalsa nei confronti del Broker per risarcimenti conseguenti ad eventi dannosi occorsi ad esso stesso o a terzi nel periodo di scopertura oltre all'eventuale risoluzione del contratto.

ART. 17 CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Impresa dichiara di essere a conoscenza che il rapporto di cui al presente atto si risolverà di diritto ed in forza di apposita comunicazione dell'Amministrazione dell'Unione, nell'ipotesi di violazione da parte della stessa agli obblighi derivanti dal D.P.R. 62/2013 e s.m.i. (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e s.m.i. ai sensi del Codice di comportamento integrativo adottato dall'Amministrazione dell'Unione.

ART. 18 FLUSSI FINANZIARI

Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi all'affidamento, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, quinto comma, della legge 13/08/2010, n° 136, il Broker assume su di sé l'obbligo di utilizzare uno o più conti bancari o postali presso banche o presso la Società Poste Italiane S.P.A. dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti devono essere registrati su conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall'art. 3, terzo comma, della suddetta legge 13/08/2010, n° 136, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto costituirà clausola risolutiva espressa del contratto, ai sensi dell'art. 3, ottavo comma, della predetta legge 13/08/2010, n° 136, con conseguente chiamata in cassa ed incameramento della polizza fideiussoria

presentata a titolo di cauzione definitiva e ferma restando la facoltà dell'Unione di esigere il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ART. 19 DOCUMENTO UNICO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Trattandosi di servizio di tipo intellettuale, non si procede alla redazione del D.U.V.R.I. previsto dall'articolo 26 comma 3 Decreto Legislativo 81/2008.

ART. 20 GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

L'Unione dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.

ART. 21 FORO COMPETENTE

Tutte le controversie riguardanti interpretazione, esecuzione, validità o applicazione del servizio di brokeraggio saranno rimesse alla competenza esclusiva del Tribunale di Alessandria.

ART. 22 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di appalti di pubblici servizi, nonché al D.lgs. n. 209/2005 ed alle altre norme applicabili in materia, oltre che al Codice Civile.

PER ACCETTAZIONE _____

(Firma del legale rappresentante/procuratore)

Il Responsabile del Servizio